



COMUNE DI MONREALE

(Prov. di Palermo)

Area Promozione Sociale e Territoriale

Servizi Sociali

**REGOLAMENTO
COMUNALE
SULL'ISTITUZIONE DELLA
FIGURA DEL
“GARANTE DELLA
PERSONA DIVERSABILE”**

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 12.03.2014



CITTÀ DI MONREALE

PROVINCIA DI PALERMO

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

REGOLAMENTO “GARANTE DELLA PERSONA DIVERABILE”

ART.1

Presso il Comune di Monreale, previa istituzione dell’Albo delle Associazioni, sarà creato l’Ufficio del Garante della Persona DiversAbile. Il Regolamento sulla Istituzione della figura del Garante della Persona DiversAbile avrà validità solo successivamente all’approvazione, in Consiglio Comunale, del predetto Albo delle Associazioni operanti nel territorio ed accreditate alle attività sociali e che possono esprimere tale nome..

ART. 2

L’ufficio del Garante della persona DiversAbile, operante in piena autonomia amministrativa, è organo unipersonale nominato dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni rappresentative degli interessi dei DiversAbili operanti nel territorio comunale.

I nomi proposti saranno supportati necessariamente e obbligatoriamente da comprovate competenze formative e professionali in materia di DiversAbilità.

I nomi proposti dovranno presentare un curriculum dal quale si evince la formazione, la competenza e l’esperienza in materia di DiversAbilità.

La figura del Garante della persona DiversAbile può essere individuata anche mediante bando a evidenza pubblica, ove sia richiesta, con i criteri sopracitati, la medesima tipologia di curriculum.

La carica del Garante della persona DiversAbile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore presso il Comune di Monreale.

ART. 3

L’incarico non ha carattere onorario, ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della persona DiversAbile dagli uffici del Comune.

Il relativo personale dovrà essere scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della DiversAbilità.

ART. 5

Il Garante della persona DiversAbile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al DiversAbile, provenienti:

- da un disabile o da un suo familiare;
- dall’associazione a cui risulta iscritto il disabile;

- da qualsiasi altro soggetto interessato.

Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione, all'ufficio interessato e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore alle Politiche Sociali ed al Presidente della IV Commissione Consiliare.

Il garante della persona DiversAbile, inoltre, in conformità alla normativa vigente, interviene anche in materia di:

- fruibilità e accessibilità degli spazi e degli uffici pubblici;
- mobilità urbana;
- programmazione, individuazione, reperimento e di finanziamenti;
- promozione e stesura delle campagne di sensibilizzazione.

Il garante della persona DiversAabile, in conformità alla normativa vigente, interviene anche in materia di :

- diritto alla salute;
- Diritto al lavoro;
- Diritto alla studio;
- Diritti del cittadino;
- Politiche Sociali;
- Terzo settore.

ART.6

Il Garante rivolge indicazioni ai dirigenti degli uffici Statali, Comunali, Provinciali, Regionali ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona DiversAbile, il garante può esprimere parere consultivo, non vincolabile in sede di commissione, qualora invitato.

ART.7

Il Garante della persona DiversAbile ha il potere di accedere agli uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone DiversAbili nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche.

ART. 8

Il Garante, qualora ne ravvivasse la necessità, ufficialmente, richiama gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone DiversAbili.

Qualora a seguito del primo richiamo l'ente non provvede, il Garante ne darà notizia per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente della struttura interessata all'assessore alle Politiche Sociali ed al Presidente della IV Commissione Consiliare..

ART. 9

Il Garante della persona DiversAbile segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti alla applicazione delle disposizioni normative regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla persona DiversAbile, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare verso gli impiegati che hanno determinato il danno. Se l'omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all'Ufficio sovra ordinato ed al Sindaco.

Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti.

ART. 10

Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il Garante trasmette la relazione scritta sull'attività svolta e programmata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Consiglio Comunale. Caso di comportamenti non conformi al presente regolamento e alle leggi in vigore, il Garante della persona DiversAbile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco o del Consiglio Comunale.

ART. 11

Il Sindaco relaziona annualmente per iscritto al Consiglio Comunale, in ordine al funzionamento del Garante della persona DiversAbile, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.